



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE
Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale

Roma,

P.le Aldo MORO, 7 - 00185 ROMA
Tel. (06) 49933348 - Fax (06) 49933014

Prot.

Posiz. 300.20

Allegati: tabelle per il calcolo mensile, modello di domanda e normativa dell'anf

Oggetto: Assegno Nucleo Familiare (A.N.F.) per il periodo 01.07.2010 / 30.06.2011

L'art. 2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. La suddetta variazione percentuale rilevata dall'ISTAT è risultata pari allo 0,7%.

In relazione a quanto sopra l'Inps, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della Legge 27.12.2006 n. 296, con circolare n. 69 del 26/05/2010 ha diramato le tabelle aggiornate (all. 1) ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 luglio 2010 - 30 giugno 2011.

Ciò premesso, è stato predisposto il nuovo modello di domanda nel quale dovrà essere dichiarato il reddito conseguito nell'anno 2009 (All. 2). I dipendenti che abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare dovranno pertanto presentare la domanda utilizzando il modello allegato, debitamente compilato e in originale in ogni sua parte, al D.C.S.G.R. - Stato Giuridico e Trattamento Economico del Personale.

Con il modello di richiesta il dipendente dichiara che le notizie fornite rispondono a verità, consapevole delle responsabilità civili e penali ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, restando ferma la facoltà dell'amministrazione di sottoporre a verifica le notizie indicate nel modello stesso.

Il dipendente dovrà altresì comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento.

Per quanto riguarda la composizione, il reddito e i livelli di reddito del nucleo familiare si fa presente che non sono intervenuti cambiamenti alla normativa e che per pronta evidenza si riporta in allegato 3.

Analogamente a quanto previsto dalla normativa fiscale, ai sensi dell'art.25, comma 4, della legge 27.12.2002, n.289, non saranno corrisposti importi mensili inferiori ad 1 euro.

Per quanto espressamente non previsto dalla nuova normativa continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n.153/1988.

Si invita a dare la massima diffusione al personale della presente circolare.

Ogni eventuale chiarimento in merito potrà essere chiesto alla sig.ra Arcioni (e-mail: paola.arcioni@cnr.it; tel.06.4993.3033). La presente circolare sarà pubblicata sul sito della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse (www.dcp.cnr.it) e su quello dell'URP (www.urp.cnr.it).

Il Dirigente
(dott.ssa Angelina Del Vecchio)